

COMUNE DI CORTEMAGGIORE - PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative.

ART. 3 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta del proprietario o conduttore dei locali e dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto per un periodo inferiore ai quattro anni e/o le utenze dei servizi rimangano intestate al proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 4 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiore vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

5. Il rapporto di copertura del costo di esercizio del servizio verrà annualmente determinato entro il limite massimo e minimo stabilito dalla Legge, dal Consiglio Comunale prima della scadenza prevista per il Bilancio di Previsione dell'anno a cui si riferisce lo stesso.

ART. 5 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Le aree scoperte adibite a verde non sono oggetto di tassazione.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni presso i punti di raccolta più vicini individuabili con il percorso del mezzo che effettua la raccolta, in tale caso la tassa è dovuta :

a. in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento all' euro) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 500mt.

b. in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento all'euro) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 mt .

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

ART. 6 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art.62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili ove non si ha, di regola presenza umana.

b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili.

c. (comma annullato con provvedimento CO.RE.CO.a seguito Delibera Cons.n.6/1997)

- d. balconi e terrazze scoperte.
- e. la parte degli impianti sportiva riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
- f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua e luce).
- g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.
- h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i. cavedii di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono.
- j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed al deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
- k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie).

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 7 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs 15.11.93 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio - economiche attestate dal Servizio Sociale del Comune.

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione di cui al successivo articolo è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n.507/1993.

ART. 8 - RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. (comma annullato con provvedimento CO.RE.CO.a seguito Delibera Cons.n.6/1997)

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla

licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/93: 20%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le richieste di riduzione le cui condizioni si sono verificate entro il 31/12 di ogni anno potranno essere presentate sino al 20/01 dell'anno successivo e avranno validità dall'anno successivo.

5. In sede di prima applicazione la riduzione di cui al punto a) per l'anno 1995 sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data 30.9.94.

ART.8 bis - RIDUZIONE PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE

1. Possono fruire della riduzione del 50% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, tenute al pagamento della tassa al Comune di Cortemaggiore, che aderiscano al "Progetto per la promozione della raccolta differenziata nelle scuole", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza nell'adunanza del 19 settembre 2007.
2. Per fruire della riduzione è necessario compilare il modulo di adesione al progetto.
3. In sede di prima applicazione le richieste di riduzione devono essere presentate entro il termine perentorio del 20 aprile 2008. In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione anche domande presentate prima della variazione regolamentare prevista nel presente articolo. Per gli anni successivi, le nuove richieste di riduzione devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente quello per il quale si chiede la riduzione.
4. La richiesta non deve essere rinnovata annualmente. E' fatto obbligo di comunicare il caso in cui la scuola termina l'adesione al progetto.

ART. 8 ter - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Possono fruire della riduzione del 10% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i cittadini tenuti al pagamento della tassa al Comune di Cortemaggiore, che praticino compostaggio domestico e che non fruiscano delle riduzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere d) od e) del presente regolamento. Requisito fondamentale per partecipare è dotarsi di compostiera (o similari) e disporre nella propria abitazione principale di giardino, di orto o di parco.
2. Non possono fruire della riduzione i cittadini che intendono praticare il compostaggio su un orto sociale (in quanto la relativa spesa di

smaltimento e di raccolta rifiuti è a carico dell'Amministrazione Comunale).

3. Possono fruire della riduzione i cittadini che possiedono una concimaia attiva e che la utilizzano come compostiera.
4. Per fruire della riduzione è necessario compilare il modulo di autocertificazione distribuito dal Comune ovvero da Enia SpA. E' possibile scaricare il modulo anche da internet sui siti www.atopiacenza.it oppure www.eniaspa.it.
5. Il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte dalla persona alla quale è intestata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Il modulo di richiesta di riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico, una volta compilato, dovrà essere consegnato al Comune di Cortemaggiore, Piazza Patrioti 8, anche via fax al numero 0523 83 65 98.
7. In sede di prima applicazione le richieste di riduzione devono essere presentate entro il termine perentorio del 20 aprile 2008. In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione anche domande presentate prima della variazione regolamentare prevista nel presente articolo.
Per gli anni successivi, le nuove richieste di riduzione devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente quello per il quale si chiede la riduzione.
8. Le richieste hanno validità annuale e sono da rinnovare tutti gli anni. Le richieste di riduzione devono essere ripresentate entro il 30 novembre dell'anno precedente quello per il quale si chiede la riduzione.
9. Non sarà effettuata la riduzione prevista dal presente articolo nel caso in cui il richiedente, nell'anno precedente quello per il quale si chiede la riduzione, non abbia versato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ovvero l'abbia versata in modo insufficiente oppure tardivamente.
10. Il comma 9 non si applica qualora il richiedente, nell'anno precedente quello per il quale si chiede la riduzione, non era tenuto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Cortemaggiore.
11. La riduzione tariffaria sarà revocata qualora il richiedente venisse trovato nella condizione di non praticare l'attività di compostaggio domestico.
12. Sarà fornita la documentazione informativa necessaria per praticare il compostaggio domestico a tutti gli interessati.

CAPO II

ART. 9 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del D.Lgs 15.11.93 n.507, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti.

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A" della delibera di approvazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati come segue:

CAT. 1° SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, PALESTRE PRIVATE

CAT. 2° CIRCOLI RICREATIVI (ENAL CRAL ACLI ed ogni altro tipo di dopolavoro), sedi di ASSOCIAZIONI SPORTIVE ed AGONISTICHE ASSOCIAZIONI POLITICHE SINDACALI ARTISTICHE CULTURALI EDUCATIVE COLLEGI CONVENTI CASE DI RIPOSO, OSPEDALI, CASERME ecc.

CAT.3° ABITAZIONI PRIVATE E GARAGES

CAT. 4° ATTIVITA' ARTIGIANALI e relativi uffici

CAT. 5° UFFICI PUBBLICI STATALI, ENTI PARASTATALI LOCALI

CAT. 6° AUTORIMESSE PUBBLICHE E AUTONOLEGGI

CAT. 7° STABILIMENTI INDUSTRIALI relativi depositi e magazzini, uffici, mense, spogliatoi.

CAT. 8° TEATRI, CINEMA, SALE DA BALLO, LOCALI DI DIVERTIMENTO in genere (non compresi nella CAT.2°)

CAT. 9° NEGOZI VARI, CHIOSCHI e simili

CAT.10° RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE, TRATTORIE, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, MENSE

CAT.11° ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, e simili

CAT.12° AREE dei distributori di carburante

CAT.13° UFFICI COMMERCIALI e di rappresentanza, studi professionali e ambulatori

CAT.14° BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO e simili

CAT.15° ESPOSIZIONI COMMERCIALI

CAT.16° MAGAZZINI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED AUTONOMI MAGAZZINI DI STOCCAGGIO MERCI.

CAT.17° AUTOSALONI ED ESPOSIZIONI DI MOTOCICLI

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 10 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 15.11.1993 n.507.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507.

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

7. Sono esentati dal pagamento della tassa giornaliera le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni organizzate da associazioni locali in collaborazione con il Comune.

CAPO III - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 11 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE E DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2. Obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentato apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5.1 Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 12 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. La riscossione volontaria e coattiva sono affidate all'agente per la riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999. La riscossione coattiva è effettuata con procedura di cui al DPR. N. 602/1973 o tramite ingiunzione di cui alle disposizioni del RD n. 603/1910.

2. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93 oltre che dall'art. 1 comma 172 della legge 27/12/2006 n. 296; le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, a seguito delle attività di liquidazione ed accertamento, devono essere versate direttamente alle casse comunali a mezzo conto corrente postale del servizio Tesoreria.

3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

4. Il contenzioso, fino all'inserimento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs 31.12.1992 n.546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28.1.88 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26.10.72 n.638 e successive modificazioni.

ART. 13 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce e acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 14 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio Tributi:

1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.12 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere tenuto uno "schedario del contribuente" le cui schede in ordine alfabetico dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza;

b) Ufficio Tecnico:

1) Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione comunicando periodicamente le pratiche influenti ai fini dell'applicazione della tassa;

c) Ufficio Commercio:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza comunicando gli estremi all'Ufficio Tributi;

d) Ufficio Anagrafe:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 15 - SANZIONI

1. In materia di sanzioni, per le violazioni previste dall'articolo 76 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le disposizioni contenute nei D.Lgs. 471,472,473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle pre-vigenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.